COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

Ordinanza contingibile e urgente

Atto n. 6 del 21.3.2020

Oggetto: Interdizione dell'accesso al pubblico al cimitero comunale e a tutti i sentieri che conducono alla fascia montana dal 21 marzo 2020 fino a diverse disposizioni.

Il Sindaco

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, avente a oggetto: "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente a oggetto: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, avente a oggetto: "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva - COVID 19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, attuativo delle disposizioni contenute nel D.L. 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

Vista l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministro della Salute d'intesa col Presidente della Regione Lombardia, avente a oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117, avente a oggetto: "Chiarimenti al Decreto Legge 23/02/2020 n. 6";

Visto il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 che introduce nuove misure volte al contrasto e alla prevenzione dell'ulteriore diffusione del virus COVID-19 anche in materia di organizzazione delle attività scolastiche;

Vista la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente a oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020";

Visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale ha cessato la propria efficacia;

Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il quale ha cessato la propria efficacia;

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la Direttiva del Ministro degli Interni n. 14606 dell'8 marzo 2020, avente a oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la nota della Prefettura di Lecco in data 20 marzo 2020, avente a oggetto "Emergenza Covid-2019. CPOSP del 20 marzo 2020. Adozione di ulteriori misure restrittive";

Vista l'Ordinanza del 20 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute in materia di ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, soprattutto sul

territorio regionale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Rilevato che la decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità;

Ritenuto necessario e opportuno, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Taceno, adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi delle fonti normative succitate, che contribuiscano a prevenire ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per l'incolumità pubbliche, quali l'interdizione dell'accesso al pubblico del cimitero comunale e di tutti i sentieri che conducono alla fascia montana, al fine di evitare occasioni di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. e ii., e in particolare gli artt. 3 e 7;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e in particolare:
- l'art. 50, c. 5, secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica* (…) *le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale* (…)*"*;
- l'art. 54, c. 4, a mente del quale *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica* (…)*. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;
- l'art. 54, c. 4-*bis*, il quale dispone che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione* (…)*"*;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'emanazione di apposito provvedimento che integri i contrassegni della contingibilità e dell'urgenza ai sensi della normativa vigente;

O R D I N A

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19, nell'ambito del territorio comunale:

1. a decorrere **dal giorno 21 marzo 2020 fino a diverse disposizioni, l'interdizione dell'accesso al pubblico**:
    a. **del cimitero comunale**;
    b. **di tutti i sentieri che conducono alla fascia montana**;

2. in via generale, il **rigoroso rispetto:**
   - **delle disposizioni relative al divieto di assembramento** in tutti i luoghi pubblici;
   - **delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica**;

3. in particolare, il **rigoroso rispetto**:
   - **del divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici**;
   - **del divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto**; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
   - **del divieto, nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza**.

D E M A N D A

ai soggetti competenti, quali gli Ufficiali e Agenti di polizia stradale indicati all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, la vigilanza sull'osservanza di questa Ordinanza.

D I S P O N E

1. che l'Ufficio tecnico comunale delimiti gli accessi con opportuno materiale ad alta visibilità;
2. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-*bis* della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
3. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale dell'Ente, nonché la relativa trasmissione:
   - alla Prefettura di Lecco;
   - al Comando Carabinieri Casargo;
   - al Comando di Polizia Locale;
   - ai Comuni limitrofi interessati dal presente atto;

A V V E R T E

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-*bis* del D.lgs. 267/2000 ss. mm. e ii.

C O M U N I C A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi del D.lgs. 104/2010, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Dalla Residenza municipale, 21 marzo 2020

Il Sindaco
F.to Nogara Alberto